



SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 15/01/2016

OGGETTO: ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' IN SANATORIA ART. 209, COMMA 2, LETT. B) L.R. N. 65/2014 SMI (PRATICA N. 2015/0059) E ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA ART. 167 D.LGS 42/2004 SMI (PRATICA N. 2015/0059ACCCOMP) - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli artt. 75 e 81 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliare n. 160 del 14/10/1991, n. 57 del 06/05/1992 e n. 80 del 30/06/1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 04/11/1992 e successive modificazioni;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nuovamente approvato - con adeguamento al D.Lgs. n. 150/2009 - con deliberazione G.C. n. 41 del 28.02.2011;

Vista la deliberazione G.C. n. 298 del 15/12/2014, con la quale sono stati approvati il nuovo organigramma ed il nuovo funzionigramma dell'Ente, in applicazione dell'art. 27 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto n. 28 del 30/12/2015 (validità fino al 30/6/2016), con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia nella persona dell'Arch. Barbara Ronchi;

Dato atto che non è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018, il cui termine di approvazione, secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno in data 28/10/2015, è stato differito al 31/03/2016, e che conseguentemente la Giunta comunale, con atto n. 1 del 4/1/2015, ha provveduto ad autorizzare i responsabili di servizio ad assumere atti di loro competenza a valere sull'esercizio 2016, nei limiti imposti dalla normativa in materia di esercizio provvisorio, sui capitoli loro attribuiti con il PEG approvato per l'anno 2015;

Richiamato l'art. 163 comma 5 di cui al d.lgs. 18.08.2000. n. 267 il quale stabilisce che, "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";

Premesso in data 26.01.2015 con numero di prot. 1336 la Sig.ra Rosselli Del Turco Maria Giulia ha presentato istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 209 L.R. 65/2014 e s.m.i. e istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. 42/2004, per gli interventi di seguito indicati realizzati presso l'immobile posto in Via Sant'Anna n° 3:

- pulitura scannafosso, ripristino di porzione di scannafosso e di muro posteriore e movimento di terra;

Premesso che contestualmente la stessa sig.ra Maria Giulia Rosselli Del Turco ovvero in data 26.01.2015 con numero di prot. 1339 ha presentato anche istanza di sanatoria ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 39/2000;

Preso atto che l'oggetto della richiesta di sanatoria risulta costituito dai seguenti interventi edilizi:

a) opere di manutenzione straordinaria eseguite sullo scannafosso e sul muro posteriore, nonché rimozione della terra franata il tutto eseguito in assenza di titolo, in assenza di autorizzazione paesaggistica e in assenza dell'autorizzazione ai sensi del vincolo idrogeologico;

Considerato che le opere abusive come sopra individuate possono essere qualificate nella maniera seguente:

a) opere di manutenzione straordinaria nel resede pertinenziale realizzate in assenza di titolo e in assenza di autorizzazione paesaggistica nonché in assenza di autorizzazione ai sensi del vincolo idrogeologico;

Considerato che l'area in cui sono state realizzate le opere ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

Visto l'art. 167 D.Lgs. 42/2004 che al comma 5 stabilisce che può essere presentata, solo per gli interventi ivi indicati, domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere realizzate in zona soggetta a vincolo paesaggistico in assenza della prevista autorizzazione paesaggistica;

Preso atto che in relazione alla pratica n. 2015/0059, la Commissione Comunale per il Paesaggio, riunitasi in data 29.04.2015 ha espresso il seguente parere n. 140:

Negativo con le seguenti motivazioni:

- *La Commissione, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento Edilizio Comunale, valutata la natura e l'entità dell'intervento proposto – ivi comprese le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati – ritiene che il manufatto abusivo non sia COMPATIBILE con il contesto di riferimento, ravvisandone la non corretta relazione con l'aspetto esteriore dell'edificio e quindi esprime parere negativo;*

Preso atto che in relazione alla pratica n. 2015/0059ACCCOMP, la Commissione Comunale per il Paesaggio, riunitasi in data 29.04.2015 ha espresso il seguente parere n. 139:

favorevole con le seguenti motivazioni:

La Commissione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento Edilizio, valutata la natura e l'entità dell'intervento proposto – ivi comprese le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati – ritiene che l'intervento realizzato sia riconducibile agli interventi previsti dall'art. 167 comma 4 del D.Lgs. 42/2004. ;

Visto il parere favorevole espresso in data 18.08.2015 dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici ai sensi dell'art. 167 comma 5 D.Lgs. 42/2004;

Considerato sussistere il requisito della compatibilità paesaggistica degli interventi al PIT con valenza di Piano Paesaggistico, ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. 42/2004;

Considerato sussistere il requisito della doppia conformità degli interventi agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo nonché al Regolamento Edilizio, ai sensi dell'art. 209 comma 1 L.R. 65/2014 e s.m.i.;

Considerato infine che l'area in cui sono state realizzate le opere ricade in vincolo idrogeologico e che l'art. 42 c. 3 lett. b) della L.R. 39/2000 dispone, nei territori soggetti a vincolo idrogeologico, l'obbligo di autorizzazione per la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;

Visto che il Comune è competente ad introitare la sanzione per le opere realizzate in assenza di tale autorizzazione, secondo le procedure di accertamento, i criteri ed il procedimento di cui alle seguenti normative: Legge 24/11/1981 n. 689/81, dal D.Lgs. 30/12/1999 n. 507 (riforma del sistema sanzionatorio),

dalla Legge Regionale 28/12/2000 n. 81 (disposizioni in materia di sanzioni amministrative);

Dato atto che per le opere abusive come sopra qualificate può essere determinata, ai sensi dell'art. 209 L.R. 65/2014, la seguente sanzione:

- sanzione di cui al comma 6 dell'art. 209 L.R. 65/2014, per un ammontare di **€ 775,00**, determinata sulla base dei criteri fissati dall'Allegato B del Regolamento Edilizio vigente;

Preso atto che, ai sensi del comma 7 dell'art. 209 L.R. 65/2014, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e dell'attestazione di conformità in sanatoria comporta anche il pagamento dei contributi di cui al Titolo VII Capo I, se dovuti;

Considerato che nella fattispecie il contributo di cui sopra non è dovuto;

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 209 L.R. 65/2014, deve essere applicata la sanzione pecuniaria di cui dall'art. 167 del D.lgs. 42/04, che nel caso di specie è stata computata, sulla base dei criteri fissati dall'allegato B del Regolamento Edilizio Comunale vigente in **€ 2.014,35**;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 82 c. 1, lettera b), punto 1, della Legge Regionale 39/2000, deve essere applicata nella misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 e la sanzione pari a **€ 480,00**, ciascuno, per la realizzazione di opere in assenza di titolo abilitativo ai fini del vincolo idrogeologico;

Richiamato il processo verbale n. 09/14 del Corpo Forestale con l'elevazione della sanzione di € 480,00 a carico del sig. Massimiliano Baldini in qualità di trasgressore e obbligato in solido alla sig.ra Maria Giulia Rosselli Del Turco nell'ambito del procedimento di abuso n. ABU2014/03 per i "movimenti di terreno consistenti in scavo e riposto in assenza dei necessari permessi. Lo scavo volto alla riprofilatura della scarpata ...";

Preso atto che gli interventi oggetto del processo verbale sono quelli per i quali la sig.ra Maria Giulia Rosselli Del Turco, in qualità di proprietaria dell'immobile, ha richiesto istanza della presente sanatoria comprensiva di autorizzazione in sanatoria del vincolo idrogeologico;

Verificato che sul c/c postale n. 27944503 non risulta l'avvenuto pagamento di quanto sopra;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è arch. Costanza Cacciatori;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto l'art. 5, commi da 1 a 5, del regolamento comunale sui controlli;

DETERMINA

1. di applicare per le ragioni espresse in premessa, quale **sanzione amministrativa** per le opere realizzate in assenza di titolo abilitativo a norma **dell'art. 209 della L.R.T. n. 65/2014** e s.m.i., la somma di **€ 775,00**;
2. di applicare per le ragioni espresse in premessa, quale **sanzione pecuniaria a norma dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/04 smi** per le opere realizzate in assenza dell'autorizzazione ambientale, la somma di **€ 2.014,35**;
3. di applicare per le ragioni espresse in premessa, quale **sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 82 c. 1, lettera b), punto 1, della Legge Regionale 39/2000**, per le opere realizzate in assenza della prevista autorizzazione al vincolo idrogeologico, la somma di **€ 480,00 ciascuno** (nella fattispecie la proprietà è della sola sig.ra Maria Giulia Rosselli Del Turco);

4. di irrogare in solido le sanzioni determinate ai precedenti punti 1. e 2., e di irrogare la sanzione di € 480,00 ciascuno di cui al punto 3., **per un importo totale delle sanzioni amministrative di € 3.269,35** a carico di:
 - **Rosselli Del Turco Maria Giulia**
Via Giuseppe Sirtori, 11
Firenze – 50137in qualità di titolare dell'accertamento di conformità;
5. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 5, commi 1-5, del regolamento comunale sui controlli interni;

AVVERTE

- che le somme dovranno essere versate con le modalità riportate in calce **entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento specificando i singoli importi (causale pagamento: "pratica n. 2015/0059 e 2015/0059ACCCOMP - sanzioni € 3.269,35);**

- che, in difetto, non potrà essere rilasciato né l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 smi, né l'accertamento di conformità di cui all'art. 209 L.R. 65/2014;

- che avverso il presente atto è possibile presentare, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale al TAR Toscana o, in alternativa, entro 120 giorni dalla notifica, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica;

- che per ottenere informazioni sullo stato del procedimento amministrativo sanzionatorio e per esercitare il diritto di accesso ai relativi atti, con le modalità e i limiti previsti dal Regolamento Comunale per l'accesso e il procedimento amministrativo, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Urbanistica ed Edilizia, previo appuntamento, nella persona del Responsabile del procedimento;

DISPONE

1. l'invio del presente atto mediante raccomandata a/r ai destinatari sotto individuati:

- **Rosselli Del Turco Maria Giulia**
Via Giuseppe Sirtori, 11
Firenze – 50137

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA**
Arch. Barbara Ronchi

MODALITA' DI PAGAMENTO

Gli importi sopra indicati potranno essere versati con le seguenti modalità:

- presso la Banca del Chianti Fiorentino sede centrale (piazza Arti e Mestieri, 1 - San Casciano V.P.) e le filiali di Mercatale (via Don Minzoni, 1) e Cerbaia (via Empolese, 225);
- conto corrente postale n° 121509 intestato alla Tesoreria Comunale;
- bonifico bancario (cod. Iban n. IT 79 X 03599 01800 000000132023).

I versamenti delle somme (sanzioni, urbanizzazione primaria, urbanizzazione secondaria e costo di costruzione) potranno essere pagati con un unico versamento, ma in tal caso nella causale dovranno essere specificati i singoli importi.

La ricevuta di pagamento deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, facendo riferimento al numero di pratica.